

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COLOMBO SVEVO, FONTANA Giovanni, CECCATELLI, BOMPIANI, CONDORELLI, PINTO, ROBOL, COLOMBO, PERINA, AZZARETTI, DUÒ, TOTH, GIAGU DEMARTINI, FONTANA Elio, DONATO, MONTRESORI, CAPPELLI, GRASSI BERTAZZI, GENOVESE, SANTALCO, DI STEFANO, IANNI, PULLI e TANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1992

### Norme relative alle campagne informative per la promozione dell'affidamento dei minori

ONOREVOLI SENATORI. – Com'è a tutti noto, l'istituto dell'affidamento familiare temporaneo di minori, disciplinato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, non è ancora riuscito a penetrare nella cultura del Paese. A differenza dell'adozione, che comporta uno stabile inserimento del minore nella nuova famiglia, esso è infatti destinato a garantire al minore in difficoltà l'accoglienza presso famiglie idonee a favorire la sua maturazione in vista del ritorno nella famiglia d'origine e questa caratteristica di temporaneità riduce fortemente la disponibilità delle famiglie, preoccupate dei traumi del distacco.

Vi sono però un gran numero di situazioni nelle quali il ricorso all'adozione non è

ipotizzabile e nelle quali l'affidamento familiare temporaneo può costituire la vera alternativa al ricovero in istituti e l'unica prevenzione possibile del disagio.

Appare pertanto molto importante diffondere una corretta conoscenza dell'istituto, distinguendolo dall'adozione e chiarendone le finalità di solidarietà che ne costituiscono la vera *ratio*.

L'affidamento familiare temporaneo richiede grande maturità affettiva nei soggetti che se ne fanno carico e solo un reale desiderio di fornire un sostegno affettivo ad un bambino può maturare la decisione di accoglierlo, di sostenerlo, di occuparsi di lui e di restituirlo quindi alla famiglia d'origine, perseguendo in tal modo il suo

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bene. Il desiderio di rendersi disponibili in tale direzione oltre che spontaneamente può scaturire però anche dalla conoscenza di situazioni di bisogno - altrimenti ignorate - per le quali ci si accorge di essere in grado di dare una risposta. Il presente disegno di legge si propone proprio di dare alle famiglie una corretta informazione sul significato e sugli scopi dell'istituto dell'affidamento familiare, sì da porle nelle condizioni di poter valutare la propria disponibilità in un'ottica di servizio.

In sintesi, le campagne informative vogliono essere occasione di riflessione e di

stimolo del senso di solidarietà delle famiglie e dei singoli di fronte ai tanti casi di bambini per i quali essere accolti in affidamento sarebbe la risposta più civile alla impossibilità temporanea di convivere con il loro nucleo familiare di origine. In quest'ottica la legge finanziaria 1992, alla tabella A, ha previsto un apposito accantonamento, di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1994, tra le voci relative a: «Interventi vari nel campo sociale: 10) Fondo per campagne informative sull'istituto dell'affidamento familiare», che interamente si utilizza.

**DISEGNO DI LEGGE****CAMPAGNE INFORMATIVE PER LA  
PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO  
DEI MINORI**

## Art. 1.

*(Campagne informative)*

1. Il Ministro per gli affari sociali, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, tramite il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promuove campagne informative sull'istituto dell'affidamento dei minori di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. Le campagne informative sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni.

3. Le campagne informative sono indirizzate a valorizzare il significato dell'accoglienza dei minori in temporanea difficoltà in ambienti familiari idonei a favorire la loro maturazione in vista del ritorno della famiglia d'origine.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e in lire 1.500 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo interamente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo

sociale, con la seguente specificazione: 10) Fondo per campagne informativa sull'istituto dell'affidamento familiare».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.